



**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
Città Metropolitana di Napoli

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 d.lgs 267/2000 e prorogata con D.P.R. del 12.10.2022 )

Con i poteri:

- Della Giunta Comunale  
 Del Consiglio Comunale

**Originale**

Numero 02 del 09.01.2023

**Oggetto:** Esercizio provvisorio del bilancio 2023.  
Approvazione PEG e Sotto –Sezione del Piao relativa alla Performance provvisorio

L'anno 2023 il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 11.00 , si è riunita in videoconferenza la Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli, nelle seguenti persone :

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente In videoconferenza	x	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente In videoconferenza	x	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente In videoconferenza	x	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato.**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.



# Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2023. APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE PROVVISORI.**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**PREMESSO** che:

l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione Finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

**VISTO** che il Decreto del Ministero degli Interni del 13 dicembre 2022 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 marzo 2023 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

- che con l'art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022 (legge di bilancio) il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2023 viene differito al 30 aprile 2023;

**RICHIAMATO** pertanto l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

2. *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e*

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio e autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis) (Codifica SIOPE).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di re imputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.";

#### **RICORDATO CHE:**

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18.02.2019 ha approvato le linee programmatiche di mandato;
  - La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 22/06/2022 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - il bilancio approvato dalla C.S. nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2022/2024;
  - con il bilancio di previsione a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165 comma 9, D. Lgs. 267 /00);
  - con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 48 del 30/06/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione ed allegato Piano delle performance per il triennio 2022/2024;
  - con deliberazione C.S. n. 44 del 22.06.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 4.1.8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
-

• con deliberazione C.S. n. 49 del 30.06.2022, esecutiva, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 – concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**CONSTATATO** che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, 118 ed ai principi contabili applicati:

- della programmazione (allegato n. 4/1);
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

**EVIDENZIATO** che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto Allegato n. 4/1, punto 5;

**CONSTATATO** che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto Allegato n. 4/2.8:

- nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.
- che per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:
  - a. il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio;
  - b. il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale Vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato;
- gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione;

**CONSTATATO** pertanto, che nel corso dell'esercizio provvisorio:

- sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

**ATTESO** che il tesoriere gestisce la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce di cui fondo pluriennale vincolato). Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSTATATO** che in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce già impegnato possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

**CONSIDERATA** la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in

---

caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva e ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

**ATTESO** che nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

**CONSTATATO** che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a. per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b. per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo;

**ATTESO** che al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinate, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

**CONSIDERATO** che se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto relative), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio, si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria;

**STABILITO** pertanto di assegnare ai responsabili di P.O. le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2023 che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

**DATO ATTO** che il suddetto documento contiene i risultati che l'amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Piano della Performance, da parte dei responsabili dei servizi;

**CONSTATATO** che con il PEG e il Piano della Performance viene assicurato un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
  - gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
  - le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
  - le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;
-

**RILEVATO** che il PEG e il Piano della Performance con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

**CONSTATATO** infine che nel Piano della Performance devono essere specificati obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a. la puntuale programmazione operativa;
- b. l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c. la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

**EVIDENZIATO** che gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio e che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

**CONSTATATO:**

- che la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando con il Piano della Performance gli obiettivi o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma assegnato ad ogni responsabile;
- che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario ed in tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

**CONSIDERATO** che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, "*...la gestione dell'esercizio finanziario e informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatorio ed autorizzatorio - a principi di prudenza e dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connotato all'attuale contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario. D'altro canto, in costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una parte rilevante dell'esercizio finanziario, essenziale si attegga la previa adozione da parte degli organi di governo dell'Ente di specifiche linee guida finalizzate a garantire - in uno all'osservanza dei precetti normativi - l'equilibrio strutturale della gestione medesima fissando direttive ed impartendo indicazioni che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa ...*" (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

**VISTO** l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio

della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

**CONSIDERATO** che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivate i responsabili dei servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 183, del medesimo Decreto Lgs n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

**RAVVISATO** inoltre che è di competenza della Giunta comunale, in quanto organo di indirizzo politico, l'assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l'adozione di provvedimenti da parte dell'organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell'atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

- provvedimenti circa l'attuazione dei lasciti e donazioni;
- approvazione delle transazioni;
- ogni altra funzione attribuita dalla legge;

**RITENUTO** che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, entro il 31 gennaio, l'Amministrazione redige e pubblica sul sito istituzionale ogni anno il Piano della performance, documento programmatico triennale, definite dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale di P.O. ed i relativi indicatori;

- che ai sensi dell'art. 5 comma 1-ter. *“Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.”*

**CONSTATATO** quindi che per quanto attiene alla sotto-sezione del PIAO relativa alla performance definitiva per il triennio 2023-2025 si rinvia a successivo atto al fine di tradurre in obiettivi strategici ed operativi le linee di indirizzo definite dal Documento unico di programmazione ed assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;

**VISTO** l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis così come integrate dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

**RILEVATA** l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai responsabili di P.O.;

**VISTI:**

- il vigente regolamento di contabilità;
  - il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
  - il Regolamento comunale per le spese in economia;
  - il vigente regolamento sull'adeguamento della struttura organizzativa;
  - il modello organizzativo generale;
-

- il Regolamento comunale dei controlli interni;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

### **PROPONE:**

1. Di prendere atto che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario è consentito, fino al 31.04.2023 esclusivamente un esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l'anno 2023 e che si effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2022 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

2. Di fissare, nelle more dell'approvazione del PIAO, le seguenti direttive ed impartire le seguenti indicazioni che i funzionari responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa Secondo l'orientamento della Corte dei Conti (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014):

a. possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

b. possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

c. non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

d. È consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei limiti e nel rispetto puntuale della normativa in materia;

e. possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 2021, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;

- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

f. i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui alla precedente lettera e) sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis) del TUEL;

g. sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;


3. Di riassegnare ai funzionari responsabili e al Segretario Generale, limitatamente per le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all'esercizio 2023, come approvate dal bilancio di previsione 2022-2024 nonché gli obiettivi operativi e strategici allegati;

---

4. Di riservarsi l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, al fine di disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinate, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicate della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
5. Di rimandare a successivo atto l'implementazione e l'approvazione del Piano delle performance quale sezione del PIAO per il triennio 2023-2025, al fine di tradurre in obiettivi strategici ed operativi le linee di indirizzo definite dal Documento unico di programmazione ed assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;
6. Di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere comunale unitamente all'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2023 e gli stanziamenti di competenza riguardanti il corrente anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, già previsti nel bilancio di previsione 2022, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dello stesso esercizio, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
7. Di trasmettere la presente deliberazione all' Organismo Indipendente di Valutazione per quanta di competenza;
8. di definire i seguenti indirizzi generali di gestione cui i responsabili di titolari di posizione organizzativa dovranno attenersi nell'espletamento delle attività loro demandate:
9. Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione palese favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Marano di Napoli, li 09/01/2023

**Il Segretario Generale**  
Dr.ssa Giovanna Imperato



**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
con i poteri della GIUNTA**

*Vista* l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Esercizio Provvisorio del Bilancio 2023 - Approvazione PEG e Piano Performance provvisori" a firma del responsabile del settore Bilancio e Programmazione, dr. Renato Spedaliere;

*Rilevato* che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, entrambi resi dal citato responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con unanime e favorevole votazione, legalmente espressa;

**D E L I B E R A**

- **di approvare** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "*Esercizio Provvisorio del Bilancio 2023 - Approvazione PEG e Piano Performance provvisori*";

- **di demandare** al responsabile del settore Bilancio e Programmazione, l'adozione degli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione;

- **di dichiarare**, stante l'urgenza del provvedere, con successiva unanime e favorevole votazione, legalmente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 - comma 4- del d.lgs. n. 267/00.

---

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
**Città Metropolitana di Napoli**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** per la COMMISSIONE STRAORDINARIA  
con i poteri del/la  
( X ) GIUNTA COMUNALE      ( ) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:  
Segretario Generale

**Oggetto: Esercizio Provvisorio del bilancio 2023. Approvazione PEG e Sotto-Sezione del Piao relativa alla Performance provvisori.**


Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE SETTORE  Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Imparato	Per quanto concerne <b>la regolarità tecnica</b> esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> <b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRARIO</b> Data <u>09/01/2023</u>  Il Responsabile 
IL RESPONSABILE SETTORE Servizi economico-finanziario  Dr. Renato Spedalieri	Per quanto concerne <b>la regolarità contabile</b> esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> <b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRARIO</b> Data <u>09/01/2023</u>  Il Responsabile 

Il presente verbale viene così sottoscritto

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

dott.ssa Gerarda BASILICATA

dott. Giuseppe GARRAMONE

dott. Valentino ANTONETTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa Giovanna IMPARATO

**PUBBLICAZIONE**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 23/02/2023

Marano di Napoli li 23/02/2023

Il Responsabile Albo Pretorio on line

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

( ) diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

( ) è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 23/02/2023

IL RESPONSABILE

**CONFORMITA'**

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE